

(N. 2155)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 25 settembre 1957 (V. Stampato. 2907)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 OTTOBRE 1957

Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quelli della Guardia di finanza che siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 143 della legge 16 giugno 1935,

n. 1026, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente, dal primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali periodi dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sull'idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.

## Art. 2.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto direttamente dal servizio permanente o dall'ausiliaria per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra di una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono far domanda di essere trasferiti o nuovamente collocati in ausiliaria, sempre che non siano decorsi i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'articolo 56 della predetta legge, computati in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico-legale, a decorrere dalla data dell'accertamento sanitario. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento dei periodi di tempo richiamati al comma precedente, computati come indicato nello stesso comma.

## Art. 3.

Il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computato come servizio agli effetti della pensione limitatamente all'eventuale differenza fra i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'arti-

colo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e i periodi già computati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, (ratificato con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990), e ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, (modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 652), o dell'articolo 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 278.

## Art. 4.

L'indennità di ausiliaria attribuita agli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computata agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, di cui gli ufficiali stessi siano eventualmente in godimento.

## Art. 5.

All'onere annuo complessivo di lire 16 milioni 150 mila derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 17 (lire 16.000.000) e n. 71 (lire 150.000) rispettivamente degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.